# On.le TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

### PER IL LAZIO – ROMA –

# **RICORSO**

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

### PER:

-OMISSIS- rappresentata e difesa, giusta procura estesa a margine del presente ricorso dall'**Avv. Pierpaolo DE VIZIO** - C.F.: DVZ PPL 80P01 A783E (pec: avvocatopierpaolodevizio@pec.it) - e con questi elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'**Avv. Angelo Fiore TARTAGLIA** – C.F.: TRT NLF 68L28 D390F – (pec angelofiore.tartaglia@avvocato.pe.it), sito a Roma in Viale delle Medaglie d'Oro n. 266.

### **RICORRENTE**

### **CONTRO:**

il Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma a via dei Portoghesi nr. 12; il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del Comandante Generale p.t. domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma a via dei Portoghesi nr. 12.

### **RESISTENTI**

# **AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO:**

# (previa sospensione degli effetti)

- del giudizio espresso in data 23.02.2023 nei confronti della ricorrente con cui la Commissione per gli accertamenti psico – fisici del Centro Nazionale

- di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha giudicato la ricorrente "NON IDONEA" al concorso per il reclutamento di 4189 allievi carabinieri effettivi, pubblicato nella G.U.R.I. 4 ^ Serie Speciale n. 55 del 12 luglio 2022, in quanto -OMISSIS-
- dell'art. 10, comma 7 del bando di concorso per il reclutamento di 4189 allievi carabinieri effettivi, nella G.U.R.I. 4 pubblicato ^ Serie Speciale n. 55 del 12 luglio 2022 e para 8 "criteri di valutazione" delle discendenti Norme tecniche nell'interpretazione resa dall'Amministrazione negli atti impugnati per violazione degli artt. 3, 4 e 97 della Costituzione Italiana;
- delle risultanze degli accertamenti sanitari cui è stata sottoposta la ricorrente,
   nonchè di ogni altro atto presupposto, collegato, conseguente e connesso.

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

### **FATTO**

La vicenda che ha condotto l'Amministrazione resistente all'emanazione dell'atto impugnato nei confronti del ricorrente può essere sinteticamente riassunta nelle seguenti fasi:

la ricorrente, mossa dal desiderio di arruolarsi nell'Arma dei Carabinieri, in data 18.07.2022 partecipava al concorso per il reclutamento di 4189 allievi carabinieri effettivi, pubblicato nella G.U.R.I. 4
 ^ Serie Speciale n. 55 del 12 luglio 2022;

- tanti anni prima della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale de qua, la ricorrente effettuava un -OMISSIS- sul suo polso destro raffigurante un cuoricino;
- la ricorrente intraprendeva terapia laser (cd. Tecnica "Laser Q Switched")
   presso lo studio del Dott. Luigi PETTI in Nocera Inferiore, volta a rimuovere
   il predetto -OMISSIS- che al momento della presentazione della domanda
   era praticamente scomparso;
- la ricorrente intraprendeva pertanto l'iter concorsuale superando tutte le prove previste;
- in data 23.02.2023, allorché la ricorrente veniva convocata per espletare i dovuti accertamenti psico – fisici ed attitudinali del concorso de quo, le veniva chiesto dai membri della Commissione se avesse tatuaggi o se li avesse rimossi;
- in un'ottica di estrema lealtà e trasparenza la ricorrente riferiva di aver avuto un piccolissimo -OMISSIS- sul polso destro ma di averlo rimosso ed a tal fine mostrava il polso destro indicando l'esatta ubicazione ove prima aveva il -OMISSIS- (non essendo più rinvenibile alcuna traccia dello stesso);
- la ricorrente però restava a dir poco stupefatta ed afflitta allorchè apprendeva di essere stato giudicato "INIDONEA" al concorso per il reclutamento di 4189 allievi carabinieri effettivi, pubblicato nella G.U.R.I. 4

  ^ Serie Speciale n. 55 del 12 luglio 2022, per la seguente ragione: "
  OMISSIS- in pratica, nonostante la ricorrente avesse rimosso totalmente il 
  OMISSIS- (tant'è che se lei non avesse riferito ai membri della

Commissione gli stessi non se ne sarebbero neanche accorti), veniva ingiustamente ed illegittimamente giudicata "non idonea" a proseguire nell'iter concorsuale, vanificando tutte le sue ambizioni ed aspettative.

Tutto ciò premesso si osserva in

#### **DIRITTO**

Eccesso di potere per errore sul presupposto, travisamento e/o erronea valutazione della situazione di fatto. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta, arbitrarietà, illogicità, incongruenza, irragionevolezza, perplessità e contraddittorietà nell'azione e nelle scelte amministrative.

Illegittimità per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 10, comma 7 del bando di concorso per il reclutamento di 4189 allievi carabinieri effettivi, pubblicato nella G.U.R.I. 4^ Serie Speciale n. 55 del 12 luglio 2022 e para 8 "criteri di valutazione" delle discendenti Norme tecniche) nell'interpretazione resa negli atti impugnati dall'Amministrazione per violazione degli artt. 3, 4 e 97 della Costituzione Italiana.

La scelta della Commissione per l'accertamento dei requisiti psico – fisici di ritenere l'odierna ricorrente non in possesso dei requisiti concorsuali richiesti dal bando di concorso per il reclutamento di 4189 allievi carabinieri effettivi, a causa della presenza di un -OMISSIS- localizzato sul polso destro, risulta decisamente arbitraria, illegittima, illogica ed irragionevole a causa di un'errata valutazione della situazione di fatto e di un palese ed innegabile errore sul presupposto.

L'art. 10, comma 7, del bando di concorso per il reclutamento di 4189 allievi carabinieri effettivi, pubblicato nella G.U.R.I. 4<sup>^</sup> Serie Speciale n. 55 del 12 luglio

2022, invocato dall'Amministrazione a sostegno della legittimità dell'atto impugnato così recita testualmente: "Saranno altresì, giudicati inidonei i candidati che presentino tatuaggi sulla testa, sul collo (fino alla circonferenza delimitata, anteriormente, dal centro dello sterno e, posteriormente, dall'apofisi spinosa della 7^ vertebra cervicale cd. "prominente"), sui due terzi distali delle braccia (al di sotto della circonferenza all'altezza dell'inserzione del deltoide sull'omero), sugli avambracci, sulle mani e sulle gambe (al di sotto della rotula, anteriormente, e della cavità poplitea, posteriormente; al di sopra dei malleoli) e comunque visibili con qualsiasi uniforme in uso, ovvero, anche se localizzati nelle aree del corpo consentite, quanto per dimensioni, contenuto o natura siano deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme o di discredito alle istituzioni".

Davvero estremo, abnorme e privo di ogni fondamento appare pertanto il provvedimento impugnato, comportante l'esclusione della ricorrente dalla procedura concorsuale in questione per tre ordini di motivi:

- 1) la ricorrente ha rimosso totalmente il minuscolo -OMISSIS-che aveva e dello stesso non rimane alcuna traccia, come provato dalle foto versate in atti e pertanto la sua condizione non può essere sussunta in nessuno dei casi contemplati nell'art. 10, 7° comma del bando di concorso;
- 2) l'interpretazione della predetta norma del bando di concorso da parte dell'Amministrazione risulta illegittima e contraria alla ratio ispiratrice della stessa, nonché adottata in violazione degli artt. 3, 4 e 97 della Costituzione Italiana. La norma indica, infatti, delle aree del corpo ben specifiche (tra cui non rientra il polso) aggiungendo che costituiscono

causa di non idoneità anche i tatuaggi localizzati in dette aree anatomiche qualora risultino visibili con l'uniforme.

Nel medesimo articolo viene poi aggiunto, dopo la parola "ovvero" che costituiscono causa di non idoneità i tatuaggi "anche se localizzati nelle aree del corpo consentite, quanto per dimensioni, contenuto o natura siano deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme o di discredito alle istituzioni".

In tale novero (quello appunto dei tatuaggi localizzati nelle aree del corpo consentite, come appunto il polso) l'Amministrazione riconduce la situazione della ricorrente, specificando che la ricorrente presenterebbe un -OMISSIS- "<u>in area del corpo non consentita, ossia Polso destro visibile con l'uniforme".</u>

Preme contestare detta valutazione per tre ordini di motivi:

- 1) il polso non rappresenta un'area del corpo non consentita;
- 2) <u>il -OMISSIS- non è visibile con l'uniforme perché semplicemente</u> non esiste più;
- 3) il -OMISSIS- "per dimensioni, contenuto o natura" NON è deturpante o contrario al decoro dell'uniforme o di discredito alle istituzioni. Nel bando è chiaramente specificato che la mera presenza del -OMISSIS-, peraltro neppure più visibile, in area consentita non può da sola determinare la non idoneità ma deve accompagnarsi alla contrarietà del -OMISSIS- (si ripete neppure più visibile) al decoro dell'uniforme o essere deturpante o di discredito alle istituzioni

Ed infatti le condizioni tali per cui un militare possa essere escluso dalla procedura concorsuale de qua sono che il -OMISSIS- sia "contrario al decoro dell'uniforme" e sia "quindi visibile con l'uniforme di servizio estiva".

Nel caso di specie, il -OMISSIS- della ricorrente (ormai scomparso e scomparso anche quando è stato espresso nei suoi confronti il giudizio di non idoneità per cui è causa) non è assolutamente contrario al decoro dell'uniforme e risulta scarsamente visibile con l'uniforme di servizio estiva o invernale.

Ergo, il -OMISSIS- in contestazione non rileva alcun indice suscettibile di individuare una personalità abnorme del candidato, né tantomeno è contrario al decoro dell'uniforme per caratteristiche e visibilità tenuto anche conto che non risulta certamente chiaramente visibile con l'uniforme estiva (a maniche corte).

L'Amministrazione però, anziché considerare che il -OMISSIS- non fosse collocato in area non consentita, né contrario al decoro, né deturpante, nè visibile, ha ritenuto sufficiente uno solo dei predetti requisiti richiesti e ritenuto il -OMISSIS- visibile solo perché la ricorrente aveva riferito di aver rimosso un piccolo -OMISSIS-, fornendo un'interpretazione illogica quanto erronea, incongrua ed ingiusta della norma del bando, giudicando la ricorrente inidonea alla procedura concorsuale, in modo del tutto illegittimo, arbitrario, apodittico e contrario alla ratio contenuta nella predetta norma.

Come già testè evidenziato, e come comprovato dalla documentazione versata in atti, la ricorrente ha già da tempo intrapreso ed ultimato una terapia laser presso lo studio specialistico del Dott. Luigi PETTI volta ad eliminare il -OMISSIS-. Detta terapia ha già prodotto l'esito auspicato in quanto il -OMISSIS-della ricorrente è ormai svanito del tutto. La volontà della ricorrente di rimuovere detto -OMISSIS- è sintomatica dell'intenzione ferma del ricorrente di proseguire il suo iter professionale nelle fila dell'Arma dei Carabinieri e, soprattutto, di cancellare questo segno, eseguito circa 10 anni fa, e che ormai la ricorrente considera a lei "estraneo" e una mera "brayata" da adolescente.

Orbene, in ragione di tali premesse, si rileva ictu oculi l'errore di valutazione commesso dall'Amministrazione dal momento che il -OMISSIS- della ricorrente al momento della visita, così come allo stato attuale, non presentava le caratteristiche descritte dal bando di concorso come implicanti il giudizio di non idoneità dal momento che, come già detto, è difficilmente visibile e assolutamente non inficia minimamente il decoro dell'uniforme di servizio.

Risulta dunque oltremodo evidente l'errore sul presupposto, l'illogicità, incongruità, l'irragionevolezza ed il travisamento della situazione di fatto compiuto dall'Amministrazione in quanto il -OMISSIS- non può quindi essere né deturpante (non essendo tra l'altro quasi più visibile a seguito delle sedute di rimozione) né quindi può essere indice di personalità abnorme della ricorrente, circostanza questa neppure adombrata dall'atto impugnato, né risulta affatto contrario al decoro dell'uniforme, né risulta visibile.

L'Amministrazione, però, travisando totalmente la situazione di fatto e commettendo un madornale errore sul presupposto, consistente nell'aver illogicamente sostenuto che il -OMISSIS- (ormai quasi scomparso) non solo fosse visibile ma addirittura pregiudicasse il decorso dell'uniforme.

A maggior sostegno della tesi di parte ricorrente giova addurre il dato oggettivo e reale consistente nella rimozione ormai ultimata, con tecnica laser, del disegno, procedura peraltro già ultimata al momento della verifica dei requisiti psico – fisici.

Il -OMISSIS-, infatti, essendo oggetto di terapia laser, era già totalmente invisibile al momento dell'accertamento, ragion per cui si appalesa in modo ancor più evidente l'ingiustizia perpetrata dall'Amministrazione nell'adozione dell'atto impugnato, emanato senza valutare affatto la reale situazione di fatto.

In una fattispecie analoga a quella di cui si controverte, relativo sempre all'arruolamento nell'Arma dei Carabinieri, in cui il ricorrente era stato escluso dalla procedura concorsuale per la presenza sul proprio corpo di ben quattro tatuaggi, Codesto On.le T.A.R. del Lazio – Sezione Prima Bis, pronunciandosi mediante la sent. n. 1529/2023, dopo aver disposto una verificazione che si è espressa in senso favorevole al ricorrente, ha accolto il ricorso specificando quanto segue: "L'organo incaricato della verificazione ha depositato, in data 15.9.2022, la relazione in atti, nella quale ha concluso come segue: "Si ritiene congruo e opportuno concludere che la ricorrente Sig.ra -OMISSIS- presenta esiti di 7 interventi di rimozione di tatuaggi compatibili con l'arruolamento volontario per il concorso in oggetto e pertanto non sussiste la ragione di non

idoneità posta a fondamento del giudizio impugnato"...Ritenuto che quanto in precedenza riportato e, in particolare, le risultanze della verificazione (che ha accertato che "gli attuali esiti di interventi di rimozione dei tatuaggi ....non sono allo stato attuale rilevanti dal punto di vista funzionale ed estetico") siano sufficienti per l'accoglimento della impugnativa proposta, con assorbimento degli ulteriori motivi di diritto formulati e che, per l'effetto, debbano annullarsi, in quanto illegittimi, il provvedimento di esclusione della candidata dal concorso e la graduatoria di merito nella parte in cui non è inserito il nominativo della medesima, secondo il punteggio di merito spettante" (Cfr. altresì TAR Lazio sentenza n. 12182/2019).

Nel caso di specie, con specifico riferimento alla <u>rilevanza dei tatuaggi in</u> <u>fase di rimozione, posti in parti del corpo non coperte dall'uniforme, preme ribadire che al momento della visita la procedura di rimozione del -OMISSIS-era conclusa o, comunque, si trovava in uno stadio di avanzamento tale da aver fatto venire meno la visibilità del -OMISSIS-(C.d.S., sez. II, 3 novembre 2022, n. 958, con ulteriori richiami; da ultimo, C.d.S., sez. II, 18 gennaio 2023, n. 637).</u>

La Commissione ha invocato la presenza del -OMISSIS-solo allorchè la ricorrente ha riferito di averlo rimosso.

Codesto On.le T.A.R. del Lazio, pronunciandosi mediante sentenza n. 1738/2019 su un caso relativo all'esclusione da una procedura concorsuale in ragione della presenza di ben tre tatuaggi, ha accolto il ricorso specificando quanto segue: "Dalla lettura della predetta disposizione e dell'interpretazione

amministrativa emerge che il presupposto di fatto costituito dalla presenza di tatuaggi è, di per sé, circostanza neutra, che acquista, tuttavia, una sua specifica valenza, ai fini della esclusione dall'arruolamento, quando essi siano collocati "sulle parti del corpo non coperte dall'uniforme", ovvero siano per natura o sede "deturpanti" o "indice di personalità abnorme". Si tratta, come ha osservato la giurisprudenza, di due distinte fattispecie di inidoneità, la prima di carattere autonomo, la seconda composta da due diverse categorie (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 14 giugno 2012, n. 3525; Tar Lazio, Roma, sez. I quater 15 maggio 2012, n. 4354 e n. 4357). La detta visibilità deve presentare una certa evidenza, ovvero deve determinare l'impossibilità del -OMISSIS- di essere coperto indossando la divisa (cfr. Cons. Stato, sez.VI, 13 maggio 2010, n. 2950). Applicando le predette coordinate normative ed ermeneutiche al caso di specie, il ricorso risulta fondato. Nel caso in esame, l'esclusione della ricorrente è stata infatti motivata dall'Amministrazione in considerazione, di "tre tatuaggi in zona non coperta dall'uniforme (faccia anteriore, mediale e posteriore del III inferiore di gamba destra)". In realtà, dagli atti di causa risulta che la signora Russo Laura infatti al momento della visita per l'accertamento dei requisiti psicofisici presso la Commissione incaricata dal Ministero dell'Interno già non presentava alcun -OMISSIS- ma delle mere cicatrici, essendo i tatuaggi in fase di rimozione tramite terapia medica con laser già dall'ottobre 2017, senza che l'amministrazione, come previsto ai sensi dell'art. 123, comma 1, lett. c), ne abbia rilevato le caratteristiche "infossate ed aderenti, alteranti l'estetica o la funzione"; inoltre tali tatuaggi non risultavano visibili con l'uniforme a pantalone e, pertanto, ad avviso del Collegio anche solo per tale motivo non avrebbero potuto determinare l'esclusione della candidata, venendosi altrimenti a determinare una disparità di genere rispetto ai colleghi di sesso maschile (ben potendo la ricorrente essere comunque ammessa, sotto condizione di indossare esclusivamente l'uniforme a pantalone). Ne deriva che, come rilevato da parte ricorrente, l'atto gravato risulta carente di motivazione, sotto il profilo della mancata adesione della fattispecie esaminata ai parametri normativi, che della motivazione sono uno degli elementi obbligati ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in specie per gli atti espressione di discrezionalità tecnica, come è quello impugnato (cfr. Tar Lazio, sez. I quater, 4 giugno 2010, n. 15341; idem, 5 febbraio 2018, n. 1449; idem, 27 luglio 2018, n.8499). Tra l'altro va rilevato che la giurisprudenza è ormai concorde nel ritenere che la non immediata percepibilità visiva della presenza di un -OMISSIS- non consente di ritenere che la sua presenza risulti in contrasto con il prototipo di figura istituzionale, il che rende irragionevole e sproporzionata, rispetto alle finalità presidiate dalla disciplina di riferimento, l'esclusione della ricorrente dal concorso (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. I Bis, 21 agosto 2017, n. 9346)".

Codesto On.le TAR del Lazio con la sentenza n. 5129/2005, riportava la *ratio* ispiratrice delle norme dettate in materia di selezione nelle Forze Armate, nelle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile e nel corpo dei Vigili del Fuoco, erroneamente interpretate ed applicate nel caso della giovane -OMISSIS-sostenendo che "*la "deturpazione" è considerata dal Legislatore si rilevante ai* 

fini della non idoneità al servizio ma nei limiti di quanto possa ridondare a disdoro dell'Istituzione e della sua immagine, non apparendo incoerente l'apprezzamento delle persona del candidato nella sua interezza (e dunque oltre la mera idoneità fisica e psichica), comprensiva anche del suo aspetto esteriore, destinato comunque a rappresentare l'Istituzione nel suo complesso in quanto ne indosserà l'uniforme".

Veniva considerato che "una tale indagine non può spingersi fino ad affermare la rilevanza di qualsiasi -OMISSIS- o cicatrice, ma deve fermarsi alla soglia della immediata percepibilità od alla estrema sgradevolezza estetica del disegno, come è ben evidenziato dal contenuto della norma stessa che prefigge dei limiti ad un simile sindacato" (Cfr. T.A.R. Lazio – Sezione Prima Bis – sent. n. 3173/2006).

Accogliendo il ricorso, Codesto On.le T.A.R. del Lazio, mediante la definizione della causa con una decisione in forma semplificata, concludeva statuendo che "<u>il -OMISSIS- in questione, nella stringata misura in cui rimane visibile, non appare – quanto meno manifestamente – esteticamente sgradevole o raccapricciante; e che pertanto non appare portatore di alcuna seria potenzialità lesiva e/o offensiva del decoro della divisa e del prestigio ed immagine dell'Istituzione" (cfr. T.A.R. Lazio – Sezione Prima Bis – sent. n. 14083/2006).</u>

Nel caso della giovane SOMMMA, il possesso dei requisiti e l'oggettiva assenza di elementi sgradevoli o raccapriccianti dell'ideogramma, sia in riferimento alla "sede" che alla visibilità", con qualsiasi tipo di uniforme

indossata dalla ricorrente (in particolar modo dopo l'avvenuta totale rimozione dello stesso con tecnica laser), dimostrano l'assoluta erroneità, illogicità, arbitrarietà ed irragionevolezza del giudizio impugnato.

Codesto On.le T.A.R. del Lazio, in accoglimento della richiesta cautelare avanzata su un ulteriore caso, analogo a quello di cui si controverte, riteneva come il -OMISSIS- "pure apposto permanentemente sulla cute, non potesse costituire automaticamente una "alterazione acquisita e cronica" della stessa, non derivando da un processo degenerativo né atteggiandosi a patologia cronica, stante la rimovibilità dello stesso per via chirurgica (nel caso di specie tale rimozione è già avvenuta), ed era stata rilevata, altresì, l'omessa indicazione delle ragioni per cui fosse stato ritenuto che la detta alterazione della cute fosse idonea a determinare una "rilevante alterazione fisiognomica".

Veniva ribadita la teoria secondo la quale "il -OMISSIS- può rientrare nel concetto di "alterazione acquisita della cute"", e che "il presupposto di fatto della mera presenza di un -OMISSIS- è, di per sé, circostanza neutra, che acquista, tuttavia, una sua specifica valenza, ai fini della esclusione dal concorso, quando esso, per estensione, gravità o sede, determini una rilevante alterazione fisiognomica".

L'On.le T.A.R. della Liguria, pronunciandosi con sent. n. 24/2001, circa l'illegittima esclusione di un candidato dalla procedura concorsuale a causa di un -OMISSIS-, condividendo la tesi di parte ricorrente che aveva eccepito la violazione dei principi costituzionali che vietano le discriminazioni basate sulle

condizioni personali dei cittadini, sulla libertà di manifestazione del pensiero e sul buon andamento della Pubblica Amministrazione, statuiva che "un'esclusione generale a carico di tutti coloro i quali sono portatori di tatuaggi non si giustificherebbe con l'opportunità di selezionare efficientemente il personale amministrativo: il -OMISSIS- può forse ricollegarsi in determinati casi a scelte di vita discutibili, ma può anche essere frutto di scelte innocue e scherzose e certamente l'attribuire al tatuato sempre e comunque una situazione di contrasto con l'onorabilità della persona appare arbitrario".

Anche l'On.le T.A.R. per la Puglia – Sezione Prima di Lecce -, mediante sentenza n. 127/2004, in riferimento ad un altro caso analogo a quello di cui si controverte, giudicava viziata da eccesso di potere la valutazione effettuata dalla Pubblica Amministrazione, sottolineando che "la nozione normativa, quella di -OMISSIS- "deturpante", va riferita strettamente a quegli episodi che siano in grado di sfigurare, corrompere la ordinaria figura umana", ritenendo che si tratta di una "nozione che si colloca in un ambito intermedio tra quello della normalità, connotata dall'assenza di elementi incidenti sull'assetto della persona, e quello della "deformazione", dovuta alla mutata condizione di forma della persona, che ha una sua autonoma disciplina, ad esempio, come circostanza aggravante dell'art. 583 cod. pen.".

L'Ecc.mo Consiglio di Stato, Sezione Quarta, con sentenza n. 1352/2011 ha precisato che: "...Il concetto di deturpamento è da porsi in collegamento con la possibilità che tali segni possono essere visti e suscitare quindi visivamente e psicologicamente un giudizio di disgusto e comunque negativo sull'aspetto fisio

- estetico e ciò, indubbiamente, mal si addice ad un soggetto che riveste lo status di carabiniere, di talché quando, come nella specie, tali tatuaggi sono collocati in posti coperti dall'uniforme, non possono assumere attitudine deturpante, proprio perché non percepibili. Questo sta a significare che la sussistenza della affermata causa di non idoneità non si può desumere come fatto dall'Amministrazione dal mero riscontro dei tatuaggi in questione, dovendosi, invece valutare gli stessi in base alla loro visibilità (Cfr. Cons. Stato Sez. IV 13 maggio 2010 n. 2950). I segni impressi sulla cute potrebbero, per il vero, sempre alla luce della disciplina dettata dal bando, essere indice di personalità abnorme, ma tale evenienza non è ravvisabile nella fattispecie sia perché non risulta che siano esperiti gli accertamenti psichiatrici richiesti a tali fini dalla predetta normativa sia perché, in ogni caso, non v'è traccia di una motivazione in forza della quale è stato desunto, dall'esame del contenuto e delle dimensioni dei segni grafici, l'indice di una personalità abnorme dell'appellante e ciò rende senz'altro manchevole sotto il profilo motivazionale, il provvedimento di non idoneità per cui è causa (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 4 aprile 2007 n. 1520). Infine, non appaiono condivisibili le ragioni specificatamente poste dal giudice di primo grado a fondamento delle prese statuizioni. Il TAR si lascia andare, a giustificazione della legittimità del provvedimento di non idoneità, a delle conclusioni di tipo squisitamente medico – scientifiche che per la verità, specie quelle relative alla pretesa natura cancerogena dei prodotti utilizzati per le infiltrazioni, sfuggono all'apprezzamento del giudice per essere le stesse rimesse alla cognizione di un organo medico legale che, in ogni caso non sono evincibili...dalle risultanze documentali che hanno caratterizzato la vicenda all'esame".

Orbene, alla luce di quanto sopra esposto, sia in punto di fatto che di diritto, stante l'oggettiva ed innegabile assenza del -OMISSIS- contestato alla giovane -OMISSIS-, già rimosso al momento dell'accertamento, e comunque collocato in una zona la cui visibilità risulterebbe comunque esclusa con qualsiasi tipo di uniforme, tenuto conto altresì come lo stesso non potesse certamente essere considerato come deturpante o indice di personalità abnorme ed in ossequio con quanto sostenuto da pacifica e granitica giurisprudenza, orientata da numerosissime pronunce dell'Ecc.mo Consiglio di Stato e di vari Tribunali Amministrativi regionali, che coincidono con la vicenda di cui si controverte, risultano in modo chiaro e manifesto l'illegittimità e l'eccesso di potere che hanno caratterizzato il giudizio di non idoneità formulato nei confronti dell'odierna ricorrente.

#### P.Q.M.

l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni avversa eccezione, deduzione, controrichiesta, Vorrà:

### in via istruttoria:

- acquisire ogni documento e/o elemento utile ai fini della decisione del presente ricorso;
- disporre, se del caso, accertamento medico legale in contraddittorio fra le parti presso idoneo istituto pubblico terzo rispetto alla resistente Amministrazione al fine di acclarare la non visibilità e l'assenza di decoro all'uniforme del -OMISSIS-

rimosso dalla ricorrente e comunque l'assenza delle condizioni per escludere la ricorrente dal concorso per cui è causa;

#### in via cautelare:

valutata la sussistenza del fumus boni juris per quanto esposto in punto di fatto e di diritto nel presente ricorso e del periculum in mora, tenuto conto che l'esecuzione del provvedimento impugnato ha comportato un danno grave ed irreparabile alle prospettive di vita e di carriera della ricorrente, la quale a causa dell'esclusione dal concorso ha visto i propri sogni ingiustamente infrangersi, per un semplice e piccolo -OMISSIS-, già rimosso del tutto al momento dell'accertamento e quindi non visibile, disporre la sospensione degli effetti dell'impugnato provvedimento con la conseguente ammissione al concorso da cui è stata ingiustamente estromessa.

Quanto al *periculum in mora*, sono di palmare evidenza le conseguenze che l'esclusione dalla procedura concorsuale determina in capo alla ricorrente. Si fa osservare, infatti, che sussiste un evidente danno grave e irreparabile, ove si consideri che, in ogni caso, nessun giudizio di merito, ancorché favorevole ma tardivo, potrà ristorare la ricorrente dal danno subito dai provvedimenti impugnati. Del resto, valutate comparativamente le ragioni della ricorrente con quelle contrarie dell'Amministrazione, l'accoglimento della presente istanza non produrrebbe alcun nocumento all'Amministrazione resistente mentre l'illegittima preclusione che in virtù di tale provvedimento colpisce la ricorrente è destinata a ripercuotersi drammaticamente sul suo futuro, impedendole di raggiungere una meta cui aspira con diritto: arruolarsi nell'Arma dei Carabinieri. L'accoglimento dell'istanza cautelare consentirebbe l'immediata tutela dei suoi diritti ed eviterebbe la sua

definitiva estromissione dalla procedura concorsuale, garantendole una degna

collocazione sociale e un lavoro in una prestigiosa Istituzione. Solo la sospensione

del provvedimento impugnato potrà pertanto evitare che si producano tali ulteriori

gravissimi ed irreparabili effetti, dando così pienezza e consistenza al diritto,

costituzionalmente garantito, all'effettività della tutela giurisdizionale (artt. 4 e 113

Cost.);

nel merito:

1) accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare tutti gli atti impugnati in

epigrafe e per l'effetto riammettere la ricorrente a proseguire nell'iter

concorsuale da cui è stata illegittimamente estromessa;

2) condannare le Amministrazioni resistenti al pagamento delle spese tutte di lite

con diritti ed onorari di avvocato oltre I.V.A. e C.N.P.A. nelle aliquote di legge.

Salvezze ampie ed illimitate.

La presente controversia è esente dal pagamento del contributo unificato trattandosi

di questione relativa a rapporto di pubblico impiego ed avendo la ricorrente un

reddito complessivo annuo inferiore ad Euro 35.240,04.

Roma, lì 17.04.2023

Avv. Pierpaolo DE VIZIO

19